

Parti nella causa principale

Appellante: Persidera SpA

Appellati: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico delle Infrastrutture e dei Trasporti

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il diritto dell'Unione europea, e in particolare, gli artt. 56, 101, 102 e 106, del TFUE, l'art. 9 della direttiva 2002/21/CE ⁽¹⁾, cd. direttiva quadro, gli articoli 3, 5 e 7 della direttiva 2002/20/CE ⁽²⁾, cd. direttiva autorizzazioni, e gli articoli 2 e 4 della direttiva 2002/77/CE ⁽³⁾, cd. direttiva concorrenza, nonché i principi di non discriminazione, trasparenza, libertà di concorrenza, proporzionalità, effettività e pluralismo dell'informazione, ostino ad una norma nazionale che, ai fini della determinazione del numero di reti digitali da assegnare agli operatori in sede di conversione delle reti analogiche, disponga la considerazione, nella stessa misura delle reti analogiche esercite in piena legittimità, anche delle reti analogiche in passato esercite in violazione dei limiti anti concentrazione dettati da norme nazionali già oggetto di rilievi da parte della Corte di Giustizia o della Commissione Europea, o comunque senza concessione.
- 2) Se il diritto dell'Unione europea, e in particolare, gli artt. 56, 101, 102 e 106, del TFUE, l'art. 9 della direttiva 2002/21/CE, cd. direttiva quadro, gli articoli 3, 5 e 7 della direttiva 2002/20/CE, cd. direttiva autorizzazioni, e gli articoli 2 e 4 della direttiva 2002/77/CE, cd. direttiva concorrenza, nonché i principi di non discriminazione, trasparenza, libertà di concorrenza, proporzionalità, effettività e pluralismo dell'informazione, ostino ad una norma nazionale che, ai fini della determinazione del numero di reti digitali da assegnare agli operatori in sede di conversione delle reti analogiche, comportando la considerazione di tutte le reti analogiche fino a quel momento comunque esercite, anche se in violazione dei limiti anti concentrazione dettati da norma nazionali già oggetto di rilievi da parte della Corte di Giustizia o della Commissione Europea, o comunque senza concessione, determini in concreto nei confronti di un operatore plurirete la riduzione del numero delle reti digitali assegnate rispetto a quelle esercite nel sistema analogico, in misura proporzionalmente maggiore di quella imposta ai concorrenti.

⁽¹⁾ Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33).

⁽²⁾ Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108, pag. 21).

⁽³⁾ Direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 249, pag. 21).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia n. 60 de Madrid (Spagna) il 29 febbraio 2016 — Abanca Corporación Bancaria S.A./Juan José González Rey e altri

(Causa C-120/16)

(2016/C 175/12)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia n. 60 de Madrid

Parti

Ricorrente: Abanca Corporación Bancaria S.A.

Convenuti: Juan José González Rey, María Consuelo González Rey e Francisco Rodríguez Alonso

Questione pregiudiziale

Se l'utilizzo del tasso stipulato degli interessi remunerativi relativamente ad una fattispecie in cui [sono] da applicare gli interessi moratori sia conforme alla direttiva 93/13⁽¹⁾ o al contrario presupponga un'integrazione del contratto non consentita dalla giurisprudenza comunitaria.

⁽¹⁾ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il
1° marzo 2016 — Direktor na Direksia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia/
Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments EOOD**

(Causa C-132/16)

(2016/C 175/13)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrente: Direktor na Direksia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika — Sofia

Convenuta: «Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments» EOOD

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 26, paragrafo 1, lettera b), 168, lettera a), e 176 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto⁽¹⁾, ostino a una disposizione di diritto nazionale come l'articolo 70, paragrafo 1, punto 2, del Zakon za danak varhu dobavenata stoynost [legge sull'imposta sul valore aggiunto (IVA)] che limita il diritto a detrazione dell'IVA versata a monte per la prestazione di servizi di costruzione o ristrutturazione di un bene di proprietà di un terzo, servizi di cui beneficiano sia il destinatario sia il terzo, per il solo motivo che quest'ultimo riceve a titolo gratuito il risultato della prestazione di servizi, senza tenere conto della circostanza che le prestazioni di servizi sono utilizzate nel contesto dell'attività economica del loro destinatario soggetto passivo.
- 2) Se gli articoli 26, paragrafo 1, lettera b), 168, lettera a), e 176 della direttiva 2006/112 ostino a una prassi in materia fiscale secondo la quale il diritto a detrazione dell'imposta versata a monte per prestazioni di servizi non è riconosciuto quando le spese corrispondenti a tali prestazioni siano contabilizzate come parte delle spese generali del soggetto passivo in quanto sono state sostenute per la costruzione o la ristrutturazione di un bene di proprietà di un terzo, senza tenere conto della circostanza che il bene è utilizzato anche dal beneficiario delle prestazioni di servizi di costruzione per la sua attività economica.

⁽¹⁾ GU L 347, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen (Svezia) il 14 marzo 2016 —
Procuratore generale/Zenon Robert Akarsar**

(Causa C-148/16)

(2016/C 175/14)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta domstolen